

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Proposta di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):	
Integrazioni alla legge 18 dicembre 1959, n. 1079 sulla abolizione dell'imposta di consumo sul vino. (2305)	790	BUTTÈ e BERLOFFA: Modifica della legge 31 marzo 1955, n. 176, concernente agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E. N. A. S. A. R. C. O.). (1519)	795
PRESIDENTE	790, 791, 792	PRESIDENTE	795, 796
ANGELINO PAOLO	791, 792	RAFFAELLI	795
BIMA	791	TREBBI	796
ZUGNO	791	TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	796
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	792	Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
RAFFAELLI	793	Senatore CEMMI: Modificazioni e proroga di norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina e dei territori montani. (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2220)	796
Istituzione del fondo di assistenza per i finanzieri. (2383)	793	PRESIDENTE	796, 800, 801
PRESIDENTE	793, 794	ZUGNO, <i>Relatore</i>	796, 797, 799, 800, 801
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	794	RAFFAELLI	797, 799, 800
RAFFAELLI	794	ANGELINO PAOLO	798, 800
Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		BIMA	798, 799
ALPINO ed altri: Modifiche all'articolo 25 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. (1195)	795	TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	800, 801
PRESIDENTE	795	BIGÌ	800, 801
ALBERTINI	795	Votazione segreta:	
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	795	PRESIDENTE	802

La seduta comincia alle 9,55.

ANGELINO PAOLO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Integrazioni alla legge 18 dicembre 1959, n. 1079, sulla abolizione dell'imposta di consumo sul vino. (2305).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni alla legge 18 dicembre 1959, n. 1079, sulla abolizione dell'imposta di consumo sul vino ».

Dato che il relatore Curti Aurelio è ancora assente, riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi! Voi tutti ricorderete come l'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, concernente l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino, stabilisce che, qualora il titolo dei proventi realizzati dai comuni, ai sensi degli articoli 1 e 5, sia inferiore alla somma riscossa nell'anno 1959 per imposte di consumo ed eventuali supercontribuzioni ed addizionali sul vino, la differenza debba essere posta a carico del bilancio dello Stato per il biennio 1960-61, a condizione che i comuni stessi abbiano applicato le aliquote massime normali su tutti i contributi.

L'applicazione di questa norma comporterebbe che la liquidazione di quanto eventualmente dovuto sia effettuata, per il 1960 nel 1961, e, per il 1961 nel 1962, per il fatto che gli accertamenti che occorre porre in essere sono tali, da potersi realizzare soltanto a distanza di un anno con la conseguente valutazione di quanto lo Stato debba dare a titolo di integrazione. Naturalmente questa situazione genera un particolare disagio soprattutto per i comuni che mancano di molte voci di entrata, quali ad esempio le imposte di consumo che rappresentano uno dei cespiti più importanti, senza contare poi che questi stessi comuni, non avendo diritto, come gli altri, alle quote di imposta generale sull'entrata, si vengono a trovare nella condizione di dover ricorrere a delle anticipazioni di tesoreria pagandone naturalmente gli interessi, e quindi aggravando ancor più la loro situazione qualora questa sia già, di per sé, grave.

Onde ovviare all'inconveniente anzidetto, è apparso necessario apportare, con il presente disegno di legge, alcune modifiche al sopracitato articolo 7 della legge 18 dicem-

bre 1959, che diceva semplicemente: « Le modalità relative all'operazione di integrazione dei bilanci comunali saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con quello del tesoro ».

Debbo tuttavia far notare che si rendono ora necessari alcuni emendamenti da introdurre al disegno di legge in esame. In primo luogo all'articolo 1 occorre sopprimere il termine 31 luglio: se esso aveva ragione di essere al momento della presentazione del disegno di legge (di cui, anzi, si mise in evidenza il carattere di urgenza) e cioè il 6 luglio scorso, oggi evidentemente non potrà essere ripetuto dato che ci troviamo ormai alla fine di settembre. Allo stesso articolo 1 bisogna sopprimere il termine « netto » per le gravi difficoltà che si incontrerebbero in sede tecnica per determinare questo gettito netto. Un tale accertamento ritarderebbe ovviamente la corresponsione degli acconti, mentre non deve destare preoccupazione l'eventualità di un pagamento superiore a quello dovuto giacché ad un siffatto inconveniente si riparerrebbe con il recupero previsto nello stesso articolo 1 al comma successivo.

Rivedendo la materia si è poi constatata la opportunità di stabilire che l'erogazione dei fondi venga fatta dalle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento, onde evitare le limitazioni previste dalla legge sulla contabilità di Stato. Diversamente, si dovrebbe seguire un iter di liquidazione talmente lungo da eliminare i vantaggi che la legge stessa prevede di poter far conseguire.

Per quanto riguarda l'articolo 1 non abbiamo ritenuto necessarie altre modifiche se non quella relativa ad una diversa sistemazione, per cui la sua formulazione verrebbe ad essere la seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, è sostituito dai seguenti: » e a questo punto inseriamo quello che era l'ultimo comma dell'attuale articolo 1: « Le modalità relative saranno stabilite con decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con quelli del tesoro e per le finanze », che si differenzia dalla formulazione dell'articolo 7 della legge n. 1079 soltanto per l'aggiunta del Ministro per le finanze.

Si aggiungerà poi — e siamo al terzo comma — il secondo comma dell'attuale articolo 1 con le seguenti modifiche:

« Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti acconti provvisori commisurati: per il 1960 al 40 per cento del gettito realizzato nel 1959 per aumenti appli-

cati, a qualsiasi titolo, sulla tariffa massima dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia; per il 1961 al 40 per cento della somma liquidata ai sensi del primo comma del presente articolo ».

Il comma successivo non avrà invece alcuna modifica rimanendo così formulato: « Il recupero delle eventuali somme indebitamente erogate a titolo di acconto è effettuato a carico della compartecipazione dei comuni all'imposta generale sull'entrata che verrà disposta a favore degli Enti interessati con la rata immediatamente successiva all'accertamento dell'indebito ».

Vi è infine il comma aggiuntivo, cui ho fatto cenno, che suona così: « I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiori ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ».

Credo di essere stato abbastanza chiaro nella mia esposizione. Per quanto riguarda l'articolo 2, non vi sono modificazioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Onorevole Presidente, le mie perplessità vertono soltanto sul limite del 40 per cento che si è voluto fissare per gli acconti provvisori da erogarsi ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Questo limite è veramente troppo esiguo. Se noi facciamo dei calcoli potremo facilmente notare come le supercontribuzioni sul vino non possono superare il 50 per cento della tariffa e come, d'altra parte, non tutti i comuni applicano questo massimo giacché molti si limitano al 20 o al 30 o al 40 per cento: potremo dunque stabilire una media del 30 per cento. Il gettito delle bevande vinose pertanto rappresenta circa il quinto del gettito globale dell'imposta di consumo — che per il 1958-59 mi pare si aggirasse sui 131 miliardi di lire — imposta di consumo che, come si rileva dai dati statistici, è andata fortemente aumentando di anno in anno. Non bisogna d'altra parte dimenticare che queste norme si applicano soltanto ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e che quindi il loro peso non potrà mai riuscire gravoso. Secondo la mia opinione il limite del 40 per cento rappresenta una misura eccessivamente prudentiale tanto più che lo stesso disegno di legge al nostro esame prevede la possibilità di un pronto recupero delle eventuali somme indebitamente erogate; lasciando invariata questa cifra noi non faremmo altro che aggravare il lavoro degli uffici finanziari e co-

munali che sarebbero obbligati a predisporre i necessari calcoli, senza raggiungere quegli scopi che la legge vuole proporsi.

Ecco la ragione per cui ho creduto opportuno presentare un emendamento che prevede l'elevazione della cifra dal 40 per cento fino all'80 per cento.

BIMA. Tanto più che, in fondo, non dovendosi più fare il conteggio sul gettito netto, questo 40 per cento risulterà inevitabilmente molto inferiore.

ZUGNO. Vorrei far notare all'onorevole Angelino che in questo conteggio occorre tener presente come la maggior parte dei comuni italiani sia di popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per cui di tutta la somma che dovrà essere erogata una buona parte andrà appunto a questi comuni.

ANGELINO PAOLO. Ma non sono molti i comuni che hanno le supercontribuzioni: di esse mancano, ad esempio, tutti i comuni collinari produttori di vino.

ZUGNO. In merito alla cifra del 40 per cento bisogna attentamente considerare anche il fatto che se è stata eliminata la scadenza del 31 luglio per il versamento degli acconti provvisori, in effetti scopo del presente disegno di legge appare la liquidazione degli stessi entro la fine dell'anno. Ora ci sono dei comuni che, avendo necessità di denaro liquido, si dolgono che, mentre la riscossione dell'imposta di consumo era distribuita in tutti i dodici mesi dell'anno, adesso si troverebbero ad avere una liquidazione totale a fine anno. È chiaro però che gli acconti in questione verrebbero, in effetti, ad essere pagati i primi 6-7-8 mesi.

Da ciò si arguisce che, se noi versassimo l'80 per cento entro il 31 luglio, finiremmo per aver anticipato l'imposta di consumo che il comune potrebbe riscuotere in ottobre-novembre, mentre lo spirito della legge è soltanto di sostituire l'intervento statale a quello che era il gettito dell'imposta; non addirittura anticipare nel tempo l'introito che al comune veniva dall'imposta stessa. A questo proposito si potrebbe presentare un ordine del giorno nel quale si raccomandasse che quegli acconti vengano versati non oltre il 31 luglio, ma non si potrà mai, secondo il mio avviso, giungere all'approvazione di una percentuale superiore al 50 per cento.

ANGELINO PAOLO. Non dimentichiamo, però, che il 40 per cento è commisurato al gettito delle supercontribuzioni soltanto!

PRESIDENTE. Eppure il meccanismo della legge mi sembra abbastanza buono: adesso eroghiamo il 40 o 50 per cento; in

febbraio faremo il consuntivo e quindi anticiperemo un altro 50 per cento per quanto riguarda il 1961. Tutto si riduce, come si vede, a quattro mesi.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli colleghi! Ho ascoltato la relazione del Presidente ed i vari interventi. Per valutare la portata del provvedimento occorre iscriverlo nel corpo della precedente legge e non considerarlo a sé: si tratta di un intervento a favore dei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti che ha come scopo quello di consentire una funzionalità di cassa, una maggiore speditezza nelle disponibilità finanziarie. Ecco perché abbiamo tolto la parola « netto »: l'accertamento del gettito « netto » richiederebbe tanto tempo da annullare praticamente le finalità del provvedimento.

Così pure sono state superate le limitazioni stabilite dalla legge di contabilità dello Stato per quanto riguarda gli acconti provvisori. La loro misura è stata fissata nel 40 per cento, cifra insufficiente secondo alcuni colleghi. Bisogna però tener conto che alla fine dell'anno, cioè a distanza di breve intervallo, si farà il conguaglio e che tutto il provvedimento ha carattere transitorio perché entro il 1961, con la legge delega, noi dovremo procedere all'abolizione totale dell'imposta di consumo. A questo riguardo posso informare gli onorevoli colleghi che il Governo sta già predisponendo il provvedimento: esso è in formazione e potrebbe essere varato anche subito se alcune altre circostanze non ce lo impedissero.

Sono del parere, pertanto, che si potrebbe portare la cifra in discussione al 50 per cento accontentando così le esigenze dei comuni e mantenendoci nello stesso tempo in un limite prudenziale.

ANGELINO PAOLO. Se proprio non è possibile concedere di più, accogliamo almeno il 50 per cento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo originario:

« Al secondo comma dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, sono sostituiti i seguenti:

« Il Ministro delle finanze, d'intesa con quello dell'interno, è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti acconti provvisori entro il 31 luglio degli anni 1960 e 1961. Tali acconti

sono commisurati: per il 1960 al 40 per cento del gettito netto realizzato nel 1959 per aumenti applicati, a qualsiasi titolo, sulla tariffa massima dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia; per il 1961 al 40 per cento della somma liquidata ai sensi del primo comma del presente articolo.

Il recupero delle eventuali somme indebitamente erogate a titolo d'acconto è effettuato a carico della compartecipazione dei comuni all'imposta generale sull'entrata che verrà disposta a favore degli Enti interessati con la rata immediatamente successiva all'accertamento dell'indebito.

Le modalità relative saranno stabilite con decreti del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli del tesoro e per le finanze ».

Secondo gli accordi intervenuti in sede di discussione generale, propongo che l'articolo sia così modificato:

« Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, è sostituito dai seguenti:

« Le modalità relative saranno stabilite con decreti del Ministero per l'interno, di intesa con quelli per il tesoro e per le finanze.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti acconti provvisori commisurati: per il 1960, al 50 per cento del gettito realizzato nel 1959 per aumenti applicati, a qualsiasi titolo, sulla tariffa massima dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia; per il 1961, al 50 per cento della somma liquidata ai sensi del primo comma del presente articolo.

Il recupero delle eventuali somme indebitamente erogate a titolo di acconto è effettuato a carico della compartecipazione dei comuni alla imposta generale sull'entrata che verrà disposta a favore degli Enti interessati con la rata immediatamente successiva all'accertamento dell'indebito.

I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo originario:

« Per l'anno 1960, il benessere previsto dal primo comma dell'articolo 94 del testo unico

per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e sostituito dall'articolo 11 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, di delegazioni sulle imposte di consumo, viene dato dal prefetto con riferimento ai tre quinti del cespite netto accertato nell'anno 1959».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do la parola all'onorevole Raffaelli per una dichiarazione di voto.

RAFFAELLI. Vorrei cogliere l'occasione, anche riferendomi a quanto detto dall'onorevole Troisi, per rilevare la necessità di ottenere tempestivamente risposta all'invito che da tempo abbiamo rivolto per la presentazione alla Camera di un disegno di legge per la completa abolizione della imposta sul vino. Giacché il Governo ha predisposto uno schema, noi facciamo la raccomandazione all'onorevole Sottosegretario di sottoporlo al più presto all'esame del Parlamento in modo da poterne prendere visione con calma e discuterlo con la dovuta obiettività.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del fondo di assistenza per i finanzieri. (2383).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del fondo di assistenza per i finanzieri ».

Dato che il relatore Giglia è assente, sul disegno di legge riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi, il Fondo massa della Guardia di finanza, cui il disegno di legge al nostro esame fa riferimento, fu istituito in base alle norme contenute nella legge 13 maggio 1862, n. 616, nel regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1862, n. 989, e nel decreto ministeriale 23 dicembre 1862, per provvedere all'approvvigionamento e distribuzione del vestiario e alla manutenzione delle armi; le entrate consistevano in trattate operate sugli assegni dei militari. In un tempo successivo furono devolute al Fondo stesso le quote dei proventi contravvenzionali stabilite dalla legge e insieme fu ad esso assegnato anche un compito assistenziale da soddisfare mediante l'impiego di tali ultime entrate.

In circa un secolo di vita questo Fondo massa è venuto cambiando fisionomia: le spe-

se per il vestiario e per le armi sono passate a carico esclusivamente dello Stato, mentre si è venuto accentuando sempre più il suo carattere di ente con scopi essenzialmente assistenziali che consistono nel provvedere alla istruzione degli orfani dei militari del Corpo, nella concessione di borse di studio ai figli dei suddetti militari, nell'elargizione di sussidi ai militari affetti da gravi malattie, in caso di infortunio o di bisogno. Al mutamento operato nella funzione istituzionale del Fondo massa non è ancora seguito, però, il corrispondente adattamento della sua configurazione giuridica: esso infatti è ancora regolato come se fosse un organo dello Stato pur essendo venute meno le esigenze di una tale configurazione.

Ecco dunque le ragioni di questo provvedimento che si compone di sei articoli.

L'articolo 1 istituisce il « Fondo di assistenza per i finanzieri » al quale viene conferita la personalità giuridica. Si precisa inoltre che esso è posto sotto la vigilanza del Ministro delle finanze e ha sede in Roma presso il Comando generale della guardia di finanza.

L'articolo 2 definisce gli scopi dell'Ente che sono: *a*) assistenza degli orfani dei militari della Guardia di finanza in servizio e in congedo, dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno; *b*) conferimento di borse di studio ai figli dei militari anzidetti; *c*) assicurazione del personale della Guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi; *d*) concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove e ai loro orfani; *e*) concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio; *f*) concessione di contributi ad Enti morali che svolgano attività intese a sviluppare la personalità dei militari del Corpo.

L'articolo 3, in relazione al fatto che l'attuale Fondo massa viene sostituito dal nuovo Fondo di assistenza per i finanzieri, stabilisce che a quest'ultimo vengano devoluti il patrimonio e le entrate già di pertinenza del primo.

Nell'articolo 4 si dice che lo statuto che regolerà il Fondo di assistenza per i finanzieri deve essere emanato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; mentre gli articoli 5 e 6 contengono le disposizioni transitorie e finali: in particolare l'articolo 5 ha una funzione cautelare giacché prevede che fino a quando non sarà emanato lo statuto

III LEGISLATURA — SESTÁ COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1960

dei'Ente, la gestione di esso avrà luogo con l'osservanza delle attuali norme regolamentari.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dopo quanto ha detto così brillantemente il Presidente, desidero aggiungere poche parole per sottolineare la notevole importanza del provvedimento sottoposto al nostro esame che adegua alla nuova realtà giuridico-sociale un'antica istituzione nata con gli eserciti e trasformatasi con la evoluzione degli eserciti stessi. Ho qui sotto gli occhi uno studio veramente interessante fatto da un ufficiale superiore della Guardia di finanza, il colonnello Longo: il Fondo massa risale al tempo napoleonico e stava ad indicare un fondo di manovra di immediato impiego; giuridicamente si poteva inserire sotto la categoria delle *universitates*, cioè dei « complessi di cose ».

Attualmente, però, i suoi compiti si sono ristretti limitatamente al campo assistenziale. Conseguentemente il provvedimento al nostro esame vuole soltanto sancire giuridicamente una situazione di fatto regolamentando più efficacemente l'intera materia.

RAFFAELLI. Siamo d'accordo sull'opportunità di approvare il provvedimento sottoposto al nostro esame, tuttavia vorrei cogliere l'occasione per domandare all'onorevole Sottosegretario che consistenza abbiano le voci di lamentele e proteste che si sono registrate in più zone dove opera la Guardia di finanza. Questi agenti fanno presente come siano sottoposti a servizi gravosissimi, come non sia possibile corrispondere normali turni di riposo settimanale, né, d'altra parte, concedere una supercontribuzione.

Ritengono opportuno pertanto richiamare l'attenzione del Governo su questo stato di cose: se i servizi sono aumentati, se è aumentata la delicatezza degli stessi e l'organico non è più sufficiente data la loro gravosità, sarebbe opportuno prendere i necessari relativi provvedimenti.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sebbene la questione sollevata dall'onorevole Raffaelli non sia rigorosamente pertinente alla materia che stiamo trattando, posso dare assicurazioni che mi accerterò della fondatezza di queste lamentele e non mancherò di tenerne informati gli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È istituito il « Fondo di assistenza per i finanziari », al quale viene conferita la personalità giuridica.

Esso è posto sotto la vigilanza del Ministro delle finanze ed ha sede in Roma, presso il Comando generale della Guardia di finanza.

(È approvato).

ART. 2.

Il Fondo di cui al precedente articolo 1 ha lo scopo di provvedere:

a) all'assistenza degli orfani dei militari della Guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;

b) al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;

c) all'assicurazione del personale della Guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;

d) alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo;

f) alla concessione di contributi ad Enti morali che svolgano attività intese a sviluppare la personalità dei militari del Corpo, nonché alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo.

(È approvato).

ART. 3.

Sono devoluti al Fondo di assistenza per i finanziari il patrimonio del Fondo massa della Guardia di finanza nonché tutte le entrate che la legge 7 febbraio 1951, n. 168, la legge 25 settembre 1940, n. 1424, quale risulta successivamente modificata, e qualsiasi altra disposizione, attribuiscono al predetto Fondo massa.

(È approvato).

ART. 4.

Nello statuto del Fondo di assistenza per i finanziari, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro, saranno stabilite le disposizioni per l'amministrazione del Fondo ed i relativi controlli.

(È approvato).

ART. 5.

Fino a quando non verrà emanato lo statuto di cui al precedente articolo 4, saranno osservate in quanto applicabili, per la gestione del Fondo di assistenza per i finanziari, le disposizioni contenute nel titolo II del regolamento d'amministrazione per la Guardia di finanza approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello corrente alla data in cui sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato, in fine di seduta, a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Alpino ed altri: Modifiche all'articolo 25 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. (1195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 1195: « Modifiche all'articolo 25 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ».

Non sarei in grado di sostituire il Relatore perché non ho gli elementi relativi all'onere finanziario del provvedimento. E questa mattina, parlando, per mia scienza, col Sottosegretario per il tesoro, l'ho pregato di fornire questi elementi, che probabilmente non sono nemmeno a conoscenza del Relatore; per cui riterrei che la discussione dovrebbe essere rinviata.

ALBERTINI. Accederei al rinvio purché questo fosse a breve termine.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei dare al collega Albertini assicurazione che il rinvio della discussione del provvedimento in questione non è un rinvio dilazionatorio per non esaminare il problema, ma è un rinvio desiderato anche dallo stesso rappresentante del Governo, che intende approfondire la questione che presenta aspetti di indubbia giustizia equitativa.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà posta all'ordine del giorno di una seduta della prossima settimana.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Buttè e Berloffia: Modifica della legge 31 marzo 1955, n. 176, concernente agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.CO.) (1519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Buttè e Berloffia n. 1519: « Modifica della legge 31 marzo 1955, n. 176, concernente agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.CO.) ».

Il relatore Radi in questo momento è assente. In sostanza si tratta, e mi rivolgo principalmente all'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze, di concedere che gli atti ed i contratti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, soggetti a registrazione, vengano gravati della sola tassa fissa di registro ed ipotecaria. Mi pare che l'articolo unico della proposta di legge si commenti da sé. Bisogna soltanto dire che queste agevolazioni erano già state concesse ed erano venute a scadere con il 31 marzo 1960 e che adesso, in sostanza, con questa proposta si tenta di riaprire la porta che era stata chiusa, e riaprirla in senso indefinito, perché, mentre nel provvedimento precedente si stabiliva una data, qui invece l'articolo unico, così com'è formulato, praticamente stabilisce una esenzione soggettiva di carattere permanente.

RAFFAELLI. L'argomento di questa proposta di legge che ella ha illustrato in sostituzione del Relatore e del suo proponente, è apparentemente limitato e, a quanto ella dice, si spiega da sé. Ce ne siamo occupati nel 1955 e facemmo altre considerazioni, arrivando alla conclusione di dovere, con tale legge, stabilire determinate agevolazioni per un periodo limitato, appunto per le considerazioni relative alla funzionalità di questo istituto e alla efficacia che un provvedimento limitativo

avrebbe portato. La domanda che mi faccio è questa: allora vuol dire che la legge del 1955 era una legge interlocutoria, una legge « appiporta », dopo la quale si sarebbe avuta l'intenzione di trasformarla in legge definitiva. Perché proporlo ora e non allora? E questo per quel che concerne la prima questione. Per la seconda questione — relativa alla portata di una esenzione, di un'applicazione di tassa fissa di registro ed ipotecaria per atti e contratti, soggettiva e permanente — non mi sentirei di approvare tale esenzione senza ragion veduta, senza saperne la portata, i benefici che darà. Anche perché gli atti e i contratti dell'E.N.A.S.A.R.CO soggetti a registrazione fissa, possono essere atti pertinenti alle finalità dell'istituto o atti anche non pertinenti o, ancora, atti avventurosi. Convienne al legislatore, con una legge simile, dare l'incentivo a concedere la tassa fissa a molti atti di cui non conosciamo precisamente la natura? Preferirei che la Commissione Finanze e tesoro fosse messa in grado, discutendo questa nuova legge sull'E.N.A.S.A.R.CO., di avere il quadro di tutta l'attività, delle necessità di tale ente, in modo da operare con la legge così com'è o eventualmente modificata. Sarebbe un vero atto utile, una volta che sia conosciuta la situazione, le finalità e il programma di questo ente. In una parola chiederei di avere il piacere di ascoltare il Relatore, possibilmente anche uno dei proponenti, e di avere dal Governo, che ha la sorveglianza e praticamente dirige questo ente, l'esatta situazione e l'esatto quadro di questo istituto. Per queste ragioni credo non saranno fraposte difficoltà, da nessuno di noi, perché si faccia una discussione più approfondita, partendo da quella necessaria scienza delle cose che mi sembra necessario di sapere, che hanno sempre giovato ai lavori della Commissione e all'attività a cui si è rivolta la nostra attenzione e i nostri *deliberata*. Io direi che occorre completare la discussione, più che sospenderla o rinviarla.

PRESIDENTE. Ella chiede giustamente il diritto di ascoltare il Relatore, il quale specificatamente avrebbe dovuto aver esaminato la questione.

TREBBI. Chiederei che il Governo ci documentasse circa la funzionalità e l'attività dell'ente, perché ci risulta che non ci sono molte cose in tale ente che procedono bene. Sarebbe importante che il Governo ci potesse dire qualcosa in merito.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ci sono dei regolari organi di controllo. Il precedente provvedimento fu proposto nel 1954 dai deputati Rapelli e Santi.

RAFFAELLI. Ed io ebbi ad esprimere parere favorevole alla proposta di allora dei deputati Rapelli e Santi, e si disse, in quella occasione, che la misura quadriennale avrebbe portato a delle conseguenze benefiche. Poi, scaduto il termine di quattro anni, si viene a dire: di quella facilitazione adesso ce n'è bisogno per sempre. Questo è il senso della proposta di legge. Ma aggiungerò: la formulazione stessa della proposta mi pare debba essere più precisa. Si tratta di un ente di diritto pubblico per il quale quattro anni fa si disse che in un quadriennio sarebbero state sistemate tutte le posizioni patrimoniali, previdenziali, di garanzia matematica dei fondi, appunto per non dare l'incentivo ad altre esenzioni.

PRESIDENTE. Rinvio, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Cemmi: Modificazioni e proroga di norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina e dei territori montani (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (2220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Cemmi: « Modificazioni e proroga di norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina e dei territori montani ».

ZUGNO, *Relatore*. La proposta di legge mira a rendere permanenti i benefici fiscali per gli atti posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina. Questo fine viene raggiunto con l'articolo 1, con cui appunto si prorogano le disposizioni di esenzione fiscale senza limiti nel tempo. In secondo luogo, la proposta mira a ridurre il costo degli atti di trasferimento per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, limitatamente però a superfici molto modeste, il cui valore non sia superiore alle 200 mila lire. Per godere del trattamento tributario di favore, limitatamente ai contratti di valore non superiore a lire duecentomila, il certificato dell'Ispettorato agrario o rispettivamente dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste può essere sostituito da attestazione del sindaco del comune dove si trova il bene oggetto dell'atto. Ora la giustificazione di questa disposizione è in relazione alla estrema polverizzazione della proprietà, nelle zone montane in modo partico-

lare, ed anche all'elevato costo del certificato dell'ispettorato dovuto soprattutto alla distanza fra i centri dove si trovano i beni e la sede dell'ispettorato, e l'abitudine di non trascrivere gli atti formali di trapasso di proprietà, in modo che si sono verificate conseguenze notevoli anche ai fini della buona conduzione dell'azienda. Lo scopo viene raggiunto sostituendo il certificato dell'ispettorato con un certificato del comune. Si tratta naturalmente di una lesione di quella che è la norma di carattere generale, ma data la limitatezza della norma, mi sembra che tale innovazione possa essere approvata. La proposta di legge contiene diverse altre modifiche sostanziali ai principi che fino ad ora sono vigenti in materia di piccola proprietà contadina. Prima di tutto sono estese le agevolazioni tributarie anche ai trasferimenti delle case non site nel fondo e anche non acquistate con annesso il terreno; in sostanza, pur non avendo del terreno annesso, si tratta di una casa che viene destinata esclusivamente ad uso rurale, e quindi deve assimilarsi, a mio avviso, all'acquisto e all'ampliamento della piccola proprietà contadina. Poi è affermato, nell'articolo 3, un altro principio che non riguarda soltanto case rurali, ma tutte le case che in zona di montagna possono essere acquistate o possono essere riunite, si tratta quindi di case anche non rurali, però qui c'è una limitazione di valore degli immobili che non deve essere superiore alle 200 mila lire. Inoltre l'articolo 4 prevede l'estensione delle agevolazioni tributarie anche per atti di suddivisione di beni tra i soci di cooperative agricole. La cessione di questi terreni, in base alle precedenti disposizioni, era assoggettata alle normali imposte. Qui non sono fissati limiti di valore, purché il trasferimento sia limitato ai coltivatori diretti, che vengono ad usufruire delle norme di carattere generale delle disposizioni per la piccola proprietà contadina.

Un'altra innovazione riguarda l'esenzione dall'imposta di bollo anche per le zone montane per cui tutti gli atti di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e aggiunte, nonché tutti gli atti e documenti che devono essere prodotti per fruire delle agevolazioni fiscali in dette leggi previste, sono esenti dall'imposta del bollo.

L'articolo 6 prevede che nel caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni fiscali, la decadenza dai detti benefici opera limitatamente al valore della parte rivenduta.

L'articolo 7 reca una novità di principio in quanto le quote indivise di un fondo rustico non venivano considerate alla stessa stregua di una piccola proprietà propria dei coltivatori diretti. L'articolo 7 elimina questo inconveniente. Quindi si tratta di piccole innovazioni, che però sono sostanziali, giustificate però dalla situazione e dalle esigenze reali in campo agricolo.

Io quindi esprimo parere favorevole alla approvazione *in toto* della legge.

RAFFAELLI. Vorrei sapere qualche notizia sul modo di copertura e sul contenuto del parere della Commissione Agricoltura e della Commissione Bilancio. Mi sembra necessario.

ZUGNO, *Relatore*. Ho qui soltanto il parere della V Commissione Bilancio. Quindi rispondo sul parere concernente la copertura: la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole senza alcuna osservazione.

RAFFAELLI. La legge è un tentativo di sistemazione del regime fiscale che regola la piccola proprietà contadina, soprattutto dopo le varie leggi che hanno operato in tal senso, e come tale è un tentativo apprezzabile, encomiabile. L'articolo 6, per esempio, è una riparazione di giustizia da noi di questa parte tante volte sostenuta. Però, che senso ha nell'articolo 2 stabilire un valore non superiore alle duecento mila lire? Con duecentomila lire non si fa né la piccola proprietà contadina né la microscopica proprietà contadina: non si fa nulla. Si prenderanno, invece di 0,2 ettari, quattro ettari, in montagna. Si dice che l'articolo 2 si riferisce soltanto ad una semplificazione di documentazione. Perché allora non si limita ad un valore concreto, utile: non so, un milione, un milione e mezzo, 2 milioni. Mentre per l'articolo 4, mi pare ci sia una considerazione opposta, e cioè che le agevolazioni fiscali di cui alle leggi 6 agosto 1954, n. 604 e 25 luglio 1952, n. 991, si applicano, sempre che ricorrano le circostanze nelle leggi stesse previste e limitatamente ai beni assegnati a coltivatori diretti, agli atti per la suddivisione tra i soci dei beni di cooperative agricole regolarmente costituite anche se, per l'acquisto dei beni, le cooperative abbiano usufruito dei benefici fiscali.

Non sono contrario a che nella cooperativa agricola si acquisti globalmente, si assegni ai singoli soci; anzi io sono fautore che la proprietà della terra debba essere data a chi lavora la terra, libera da tasse, coperta da uno statuto tramandabile, che è poi l'orientamento, dal punto di vista storico, del partito popolare; ma voglio rilevare che questa

legge, che pure marcia in quella direzione, ha degli squilibri. L'articolo 4 (torno a quel punto), è certamente incentivo alla suddivisione della terra fra proprietari di cooperative: incentivo che può essere anche giusto ove si accompagni agli altri elementi di sistemazione fiscale che consentano di dare a tutti gli atti per la formazione della piccola proprietà contadina, una franchigia generale e non frammenti che la legislazione va via via aggiungendo senza affrontare la questione in genere. L'articolo 6, secondo me, è la formulazione migliore di tutto il testo della proposta di legge perché risolve un caso e lo risolve in modo completo. Gli altri aggiustano, modificano, limano in parte. Se la proposta rimane così, sarei anche favorevole, ma domanderei al Relatore se non fosse il caso di dire a noi stessi: riguardo alla piccola proprietà contadina che si è andata formando in Italia per tanti anni con contributi, sussidi, finanziamenti, ed anche, al di fuori di questa legge, che si è formata per trapasso di aziende mezzadrili dissestate, di fattorie, a prezzi alti gravando sulle spalle delle famiglie contadine, se non sia il caso cioè che una legge che voglia affrontare le agevolazioni, consideri tutti questi aspetti. Ravviso la necessità che oggi, nell'occasione in cui si discute questa legge, si trovi la possibilità, ad iniziativa del Ministero delle finanze o ad iniziativa nostra, parlamentare, di una sistemazione razionale e completa del trattamento fiscale della formazione della piccola proprietà contadina.

ANGELINO PAOLO. Noi, pur riconoscendo i limiti di questa legge, l'approveremo anche per non rinviarla al Senato. Però anche noi dobbiamo dire, in base alle esperienze vissute (giorni fa in un comune collinare c'erano contadini che mi facevano presente il caso di proprietà spezzettate in 10, 15 località) di farvi promotori di una proposta di legge generale, senza limiti di valore: dare cioè la possibilità di formazione di proprietà contadine senza enormi aggravii fiscali. Anche perché si parla di fondo di rotazione per l'acquisto di macchinari. E chi li può acquistare questi macchinari? Chi ha appezzamenti notevoli, altrimenti non v'è utilità di motorizzazione, soprattutto per quanto riguarda le zone collinari che insieme a quelle di montagna sono le grandi malate dell'agricoltura italiana. Quindi se noi vogliamo che i fondi messi a disposizione dello Stato (e per il fondo di rotazione e per l'acquisto di macchinari) non vadano sempre a finire nelle mani dei più pronti, noi dobbiamo arrivare

a fare ciò che io ho visto fare nel Canton Ticino. C'era la proprietà spezzettata, un pezzetto di qua, uno di là. Ebbene il Governo cantonale si è messo all'opera, ha concesso tante facilitazioni, per cui si sono formate delle proprietà unificate, sempre piccole proprietà. (E mi pare ci sia un decreto del 1947 che definisce i concetti di media e piccola proprietà). Comunque vorrei chiedere una cosa: se di fronte alla situazione veramente precaria in cui versa l'agricoltura italiana, quella montana e quella collinare in ispecie, dove vive una notevole parte della popolazione italiana, non sia intenzione del Governo di far questo. Se non è intenzione del Governo, si sostituirà l'iniziativa parlamentare. Sono stato pressato da molte parti; altrimenti non si potrà mai usufruire dell'aiuto dei macchinari per coltivare il terreno. Ho dovuto constatare, purtroppo, che non c'è un comune collinare nel quale lavori la terra un uomo al di sotto dei 40 anni. I giovani vanno via. Se, invece, facciamo in modo che il contadino possa avvalersi di un mezzo meccanico, allora è la sua stessa personalità che si eleva, a parte poi che c'è un rendimento migliore. Bisogna vedere di rendere possibile la vita di questa gente sulla terra, finché lo sviluppo dell'industria italiana non abbia potuto avere la possibilità di dare un'occupazione a tutti. E per far questo, ci dovrà essere uno sforzo da parte dei settori più fortunati per andare incontro al settore agricolo. Dobbiamo deciderci a far questo. Se il Governo mi dice che è già allo studio una proposta del genere, noi ci acquietiamo; se invece non è intenzione del Governo, ci rivolgeremo al Parlamento.

BIMA. Credo sia difficile non assentire alle giuste e chiare osservazioni che sono state fatte, sia da parte dell'onorevole Raffaelli, sia soprattutto — dico soprattutto perché non c'entra l'aspetto dottrinario — da parte dell'onorevole Angelino. Credo che l'agricoltura italiana, più che di nuovi incentivi diretti da parte dello Stato, ha bisogno di trovare una nuova sistemazione in ordine a una dimensione media aziendale. E proprio in questo senso io credo, e sono fermamente convinto, che il problema possa essere risolto dal Ministero delle finanze, nelle forme che sono state qui dette e suggerite. Questo argomento l'abbiamo ripetuto molte volte e molte volte abbiamo fatto questi suggerimenti. Quindi vorrei allineare le voci che sono state testé udite, proprio perché il Ministero delle finanze, compenetrato della necessità e dei disagi in cui versa l'agricoltura, si faccia pro-

motore di un disegno di legge in questo senso.

RAFFAELLI. La Cassa per la piccola proprietà contadina ha svolto un'azione massiccia, direi negativa e di rottura, alcuni anni fa nel centro Italia. La maggiore parte delle terre l'ha acquistate in Toscana, in Emilia, in Umbria, non a caso ed ha comprato molti ettari di terra a prezzo alto. Il massimo fu raggiunto nel comune di Volterra e nel comune di Lucignano, dove vi fu una spettacolare manifestazione, con 60 autobus convenuti lì, ecc. Sei mesi dopo bisognò fare pressione congiunta da parte di tutti i deputati dell'opposizione, perché intervenisse l'Ente Maremma e facesse operare la legge-stralcio, perché altrimenti ogni azienda contadina formata, sarebbe andata in rovina, perché avevano dei costi esattamente doppi del ricavo. La Cassa per la piccola proprietà contadina oggi dice di correggere questo indirizzo; dice di aver sbagliato nel passato, specialmente in Toscana; ma oggi non compriamo più. Però la situazione oggettiva dell'agricoltura in quelle zone, specialmente nelle colline toscane, continua ad essere grave. Molte aziende sono obbligate a vendere, i contadini non vogliono gestire, vogliono disfarsi della terra e si trovano davanti al dilemma: o comprare a quelle condizioni senza l'intervento della Cassa, senza beneficio alcuno o andar via. C'è una serie di trapassi, di acquisti al di fuori della legge di contributo. Ed ecco che mi ricollego al discorso di prima: abbiamo bisogno di una legge che dal punto di vista fiscale consideri tutti i casi per la formazione della piccola proprietà contadina, nell'ambito della legge e anche fuori. Pertanto avrei formulato un ordine del giorno che potrebbe essere press'a poco di questo tenore: « La Commissione Finanze e tesoro... invita il Governo a presentare un disegno di legge che disciplini in modo organico le esenzioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina esistente, che si forma con la legge di contributo e al di fuori di essa ». Mi pare che questa sia la sostanza.

BIMA. Una legge che sia veramente chiara, perché altrimenti i contadini debbono rivolgersi per conto loro agli istituti di credito e naturalmente pagare quasi tutto il contributo.

ZUGNO, *Relatore*. In merito a quanto ha osservato o invocato l'onorevole Raffaelli, sono perfettamente d'accordo: esiste la necessità di coordinare tutte le leggi sulla piccola proprietà contadina: abbiamo ormai un numero notevolissimo di disposizioni, sparse

un po' dappertutto, che concernono la piccola proprietà contadina, sia sotto l'aspetto fiscale, sia anche sotto l'aspetto dell'incentivo alla formazione della piccola proprietà contadina; di aiuti creditizi e di aiuti economici. Ora mi risulta, però, che il Ministero della agricoltura ha già in stato di notevole avanzamento la formulazione di un testo unico sulla piccola proprietà contadina. Ed è giusto che sia il Ministero dell'agricoltura ad essere l'artefice primo di questo testo unico, perché non si tratta soltanto di incentivare la piccola proprietà; si tratta di creare incentivi di natura economica notevoli.

RAFFAELLI. Il lavoro del Ministero dell'agricoltura può essere agevolato, ove si collegasse ad una proposta di legge esistente al Senato, presentata, mi pare, dal senatore Sereni, sotto il titolo della materia che si vuol regolare: « Statuto della piccola proprietà contadina ». Questo è il modo radicale di risolvere la questione. Noi siamo competenti in materia tributaria; noi dobbiamo chiedere e ottenere dal Ministero delle finanze che, per quanto di sua competenza, faccia un ordinamento della legge esistente, e faccia l'atto politico — da proporre al Parlamento — per la proprietà contadina, la piccola proprietà formata attraverso le leggi di contributi e fuori delle stesse.

ZUGNO, *Relatore*. Rispetto a questa materia, le cose sono ormai in stato di tale avanzamento, per cui spero che presto avremo la possibilità di discutere, in forma organica, tutta questa materia. E non soltanto limitatamente al settore fiscale.

In merito alle osservazioni fatte circa il limite delle duecentomila lire, questo non è soltanto in relazione alla formazione della piccola proprietà contadina. Siccome quando si tratta di piccole proprietà in genere, la valutazione deve essere riservata all'organo tecnico, deve essere l'Ispettorato dell'agricoltura che valuta quelle norme di carattere generale in relazione alla situazione ambientale: più il tempo cammina, più questo concetto diventa obbligatorio. Bisogna veramente che le aziende abbiano quella sufficienza e redditività per poter permettere la vita di una famiglia. E quello il concetto in modo particolare; mettere in condizioni di poter vivere una famiglia con il reddito di una piccola azienda agricola. Per quanto riguarda l'articolo 4, mi sembra che sia invece centrato, che risponde ai concetti generali e, direi, alla efficienza da dare all'azienda coltivatrice diretta, per cui ritengo che senz'altro possa essere approvato, e pregherei, senza apportare

modifiche, in modo che la proposta diventi una legge definitiva.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho ascoltato con molta attenzione la discussione. Sono stati sollevati grossi problemi che meritano la nostra più attenta considerazione. Sono problemi che ci tormentano: crisi dell'agricoltura, spopolamento della collina e della montagna, frazionamento della proprietà, riassetto fiscale della proprietà contadina.

Desidero sottolineare che il Governo è già orientato nel senso di sgravare sensibilmente l'agricoltura dagli oneri che la colpiscono. I colleghi ricordano che già il provvedimento riguardante l'assestamento dei bilanci comunali e provinciali comprende l'abolizione dell'addizionale sul reddito agrario; è ora all'esame del Senato l'abolizione dell'imposta sul bestiame. E così si sta provvedendo per altre voci.

ANGELINO PAOLO. Anche per i contributi unificati c'è stata una riduzione.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Naturalmente oltre alla pressione fiscale bisogna tener conto anche della pressione parafiscale.

RAFFAELLI. Occorre tener presente anche la questione dei consorzi di bonifica, che stanno strangolando il contribuente.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi siamo consapevoli che l'agricoltura ha bisogno di respiro se si vuole che riprenda!

BIGI. Ma di tutti questi provvedimenti beneficiano in genere solo le grandi proprietà, non i coltivatori diretti.

ZUGNO, *Relatore*. Noi vogliamo alleggerire le piccole aziende, ma tutta l'agricoltura ha i suoi problemi da risolvere.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se mi consentite di completare il mio pensiero, dirò che noi miriamo a modificare la struttura della nostra agricoltura; e dicendo questo, mi riferisco sia alle dimensioni delle aziende, sia ai rapporti contrattuali. Alle dimensioni delle aziende, perché è ovvio che il progresso tecnico non può applicarsi se non dove c'è un'azienda che ha una dimensione particolare. Di qui il grave problema della polverizzazione della proprietà fondiaria, specialmente nelle zone collinari. Chi ha consultato l'inchiesta agraria promossa dall'Istituto della economia agraria, ha letto delle cose che fanno tremare le vene e i polsi. La situazione non si può risolvere soltanto con dei ritocchi fiscali.

La leva fiscale è un incoraggiamento ad effettuare questi trapassi di proprietà, in modo da attuare degli arrotondamenti che avvengono lentamente: di mano in mano che questi coltivatori hanno delle disponibilità, acquistano pezzetti di terreno per arrotondare la loro proprietà. La finanza seconda questi atti che hanno un fine produttivistico, perché migliorano le condizioni del fondo e favoriscono anche la meccanizzazione, in quanto le macchine possono essere adoperate solo quando c'è un certo minimo di redditività oppure quando si tratta di cooperative.

Senza entrare in altri particolari, debbo informare i colleghi che il Governo, come ha detto il relatore onorevole Zugno, fa oggetto di grande attenzione tutto quello che riguarda la legislazione sulla piccola proprietà contadina, per raggiungere una semplificazione; anche la parte fiscale deve essere concordata col Ministero competente.

Sottolineo la necessità della semplificazione, anche perché si vuole accentuare l'assistenza tecnica gratuita, al fine di evitare che l'interessato debba ricorrere al professionista.

Perciò è già in atto la preparazione di questo *corpus* legislativo, che riguarda la piccola proprietà contadina, ai fini di una riorganizzazione e di uno snellimento. In questa parte l'aspetto fiscale ha il suo peso notevole.

Il progetto di legge da cui abbiamo preso le mosse ha avuto un *iter* tormentato. Io ho qui il testo originale e gli emendamenti approvati dal Senato. Quindi vorrei pregare la Commissione di mantenere fermo il testo in esame alla sua finalità di secondare i trapassi di proprietà che avvengono soprattutto nelle zone montane. Questi limiti a mio avviso sono accettabili. Assicuro d'altra parte che il problema ci impegna moltissimo sia in sede di agricoltura sia in sede di finanza sia in sede di lavoro per i suoi riflessi sociali.

PRESIDENTE. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che per la prima volta in questo testo viene introdotto un principio molto serio, che deve essere sperimentato. Quello cioè che i limiti delle 200.000 lire vengono attestati dal sindaco del comune. È una grossa innovazione dal punto di vista fiscale, perché l'accertamento viene rimesso a un terzo. Però occorre andare cauti, perché potrebbe costituire un precedente valido o un precedente criticabile. In un momento in cui si procede per tentativi di sistemazione; anche questo è un tentativo veramente innova-

tore nella strutturazione e nella definizione di questa materia.

Poiché nessun altro chiede di parlare di chiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, metterò successivamente in votazione:

ART. 1.

Le esenzioni fiscali concesse per gli atti posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, modificata con la legge 1° febbraio 1956, n. 53, e quelle concesse con l'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificata con l'articolo unico della legge 13 gennaio 1955, n. 21, e con la legge 26 marzo 1956, n. 266, si applicheranno anche dopo la scadenza prevista nelle leggi sopra richiamate.

(È approvato).

ART. 2.

Per godere del trattamento tributario di favore di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, e della legge 13 gennaio 1955, n. 21, modificata con la legge 26 marzo 1956, n. 266, limitatamente ai contratti di valore non superiore a lire 200.000, il certificato dell'Ispettorato agrario o rispettivamente dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste può essere sostituito da attestazione del Sindaco del Comune dove si trovano i beni oggetto dell'atto per il quale è domandato il trattamento di privilegio. Nel caso che, in sede di revisione, il valore dei beni trasferiti venga definito in misura superiore a lire 200.000, le parti che abbiano goduto del trattamento di favore con la produzione del solo certificato del Sindaco dovranno produrre la documentazione completa entro 90 giorni dalla data in cui l'accertamento di valore è diventato definitivo.

Insiste l'onorevole Bigi nell'emendamento che ha proposto a questo articolo?

BIGI. Ho presentato adesso un ordine del giorno, che potrebbe sostituire l'emendamento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno che reca le firme degli onorevoli Bigi, Raffaelli, Monasterio e Trebbi è del seguente tenore:

« La VI Commissione Finanze e tesoro della Camera, considerata l'esigenza di estendere e migliorare le facilitazioni ed esenzioni previste per la formazione della piccola proprietà

coltivatrice, invita il Governo a presentare un disegno di legge che disciplini in modo organico le predette facilitazioni ed esenzioni, estendendole anzitutto agli acquisti di terre effettuati senza fruire dei contributi previsti dalla vigente legislazione ».

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisogna stare attenti a non snaturare l'istituto. La dizione dell'ordine del giorno potrebbe includere anche le grandi proprietà che non godono dei benefici di legge. Bisogna quindi aggiungere: « da parte dei coltivatori diretti ».

ZUGNO, *Relatore*. Mi pare che l'ordine del giorno sia pleonastico, perché la legislazione in vigore comprende tutti i casi di acquisto di piccole proprietà coltivatrici.

BIGI. Anche se l'ordine del giorno è pleonastico, costituisce una garanzia per il Governo. Quindi insisto nell'ordine del giorno che sostituisce l'emendamento all'articolo 2.

PRESIDENTE. Quando la legislazione non prevede di intervenire, non siamo forse dinanzi a quei settori di acquisto così importanti che non hanno meritato ancora l'attenzione del legislatore?

BIGI. Ci sono alcuni coltivatori che non ottengono il contributo perché non hanno i mezzi, ma di fatto non si differenziano da quelli che acquistano col contributo dello Stato.

PRESIDENTE. Quindi si contempla la figura di coloro che, avendo il diritto di fruire del contributo, di fatto non ne possono fruire per mancanza di mezzi.

ZUGNO, *Relatore*. In sostanza le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario hanno già accettato tutti questi concetti, quindi, senza votare l'ordine del giorno, si potrebbe fare senz'altro riferimento alle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Con la precisazione che ho suggerito, io accolgo l'ordine del giorno.

BIGI. Noi accettiamo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno sarà votato dopo l'approvazione degli articoli. Poiché l'onorevole Bigi ha dichiarato di rinunciare al suo emendamento, che ha sostituito con l'ordine del giorno accolto dal Governo, metto in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

ART. 3.

Le agevolazioni tributarie previste dallo articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, si applicano anche per i trasferimenti delle

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1960

case non situate nel fondo, ed anche censite in catasto fabbricati, quando sia accertato, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 13 gennaio 1955, n. 21, che l'acquisto è fatto allo scopo di dotare piccole proprietà coltivatrici di fabbricati destinati all'abitazione, al ricovero del bestiame, al ricovero e alla custodia dei prodotti, delle sementi, dei concimi, dei mangimi e dei mezzi di coltivazione, alla prima lavorazione dei prodotti.

Nei territori montani le norme di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, si applicano anche ai trasferimenti di proprietà e agli atti di permuta di fabbricati fatti a scopo di riunire in uno stesso proprietario parti del medesimo fabbricato, quando il valore della parte di fabbricato oggetto del contratto non superi le lire 200.000.

(È approvato).

ART. 4.

In ogni caso le agevolazioni fiscali di cui alle leggi 6 agosto 1954, n. 604 e 25 luglio 1952, n. 991, e relative modificazioni ed aggiunte, si applicano, sempreché ricorrano le circostanze nelle leggi stesse previste, e limitatamente ai beni assegnati a coltivatori diretti, agli atti per la suddivisione tra i soci dei beni di cooperative agricole regolarmente costituite, anche se, per l'acquisto dei beni le cooperative abbiano usufruito dei benefici fiscali.

(È approvato).

ART. 5.

Tutti gli atti di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed aggiunte, nonché tutti gli atti e documenti che devono essere prodotti per fruire delle agevolazioni fiscali in dette leggi previste, sono esenti dalla imposta sul bollo.

(È approvato).

ART. 6.

Nel caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la decadenza di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e all'articolo 6 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, opera limitatamente al valore della parte rivende-

data, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l'intero fondo al momento dell'acquisto.

(È approvato).

ART. 7.

Agli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, e della legge 6 agosto 1954, n. 604, e loro successive modificazioni, si considera proprietà contadina e proprietà montana, a tutti gli effetti, anche la quota indivisa di fondo rustico.

(È approvato).

Metto in votazione il seguente ordine del giorno proposto dagli onorevoli Bigi, Raffaelli, Monasterio e Trebbi, modificato secondo i suggerimenti del rappresentante del Governo, accettati dai presentatori:

« La VI Commissione Finanze è tesoro della Camera, considerata l'esigenza di estendere e migliorare le facilitazioni ed esenzioni previste per la formazione della piccola proprietà coltivatrice, invita il Governo a presentare un disegno di legge per disciplinare in modo organico le predette facilitazioni ed esenzioni, estendendole anzitutto agli acquisti di terra effettuati da parte dei coltivatori diretti senza fruire dei contributi previsti dalla vigente legislazione ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Integrazione alla legge 18 dicembre 1959, n. 1079, sull'abolizione dell'imposta di consumo sul vino » (2305):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	39
Voti contrari	0

(La Commissione approva):

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1960

« Istituzione del fondo di assistenza per i finanziari » (2383):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	39
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Senatore CEMMI: « Modificazioni e proroga di norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina e dei territori montani » (2220):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	39
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Cengarle, Coggiola, Faltra, Giglia, Grilli Giovanni, Marotta Michele, Marzotto, Matteotti Giancarlo, Mitterdorfer, Monasterio, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Negrari, Nicoletto, Patrini, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Scarongella, Schiratti, Servello, Tantalò, Terragni, Togni Giuseppe, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Zugno e Zurlini.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI